Ipotesi di Accordo

In data 16 luglio 2001 a Bologna si sono incontrati la Giacomelli Sport SpA rappresentata dal Responsabile Risorse Umane dott. Pino De Luca assistito dal rag. Leo Vivian e Filcams Fisascat Uiltucs Nazionali rappresentate da Gabriele Guglielmi, Daniela Rondinelli, Antonio Vargiu e si è raggiunta la seguente ipotesi di accordo.

1 **Premio per obiettivi**

Obiettivo dell'azienda è incentivare il lavoro di squadra del negozio, a tale fine, in riferimento all'accordo interconfederale 23 luglio 1993 si sperimenterà il seguente premio a obiettivi:.

Prendendo a riferimento il budget di fatturato per punto vendita vengono fissati i seguenti obiettivi/risultati:

Obiettivi mensili di vendita	**Punteggio mensile**	**Cumulo punteggio trimestrale**	**Premio trimestrale**
Da – 2 punti % dal bdg al bdg – 1 lira	500 punti	1500	Riporto punti al trimestre successivo
Dal bdg a + 4,999 punti %	1000 punti	2000 – 2999	200.000 lire *
Da + 5 a + 9,999 punti %	1500 punti	3000 – 4499	350.000 lire *
Oltre 10 punti % dal bdg	2500 punti	4500 – 7499	500.000 lire * o Week end Europa
		7500	Settimana di Vacanza

I punteggi pari a 1500 punti che non consentono il raggiungimento del primo step si cumulano a quelli del trimestre successivo.

L'erogazione sarà effettuata entro il trimestre successivo a quello di maturazione e sarà in cifra uguale per ogni componente del punto vendita

- *La prima erogazione, fino ad un massimo di lire 500.000, sarà in buono spesa da utilizzarsi in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla merce in vendita nel negozio di appartenenza e al prezzo pubblico al momento di utilizzo.
- Il premio eccedente le 500.000 lire annue sarà erogato in cifra
- limitatamente allo scaglione oltre i 10 punti percentuali dal budget, è fatta salva l'opzione esercitabile dal singolo dipendente di sostituire le 500.000 lire con un viaggio week end in Europa su pacchetti scelti dalla direzione.
- Al raggiungimento dei 7.500 punti tutti i dipendenti del punto vendita avranno inoltre diritto ad un viaggio di una settimana su pacchetti scelti dalla direzione.
- Per la partecipazione a detti soggiorni i lavoratori potranno utilizzare anche i P.I.R. cumulati.

Tale premio avrà decorrenza 1 aprile 2001 e sarà oggetto di verifica fra le parti firmatarie entro

metà novembre 2001; durante tale incontro verranno affrontate le tematiche inerenti l'organizzazione del Lavoro..

2. **Utilizzo degli impianti visivi**

PREMESSO
che l'Azienda dichiara che intende far uso di impianti visivi all'interno dei Punti Vendita al solo ed esclusivo fine di tutelare il proprio patrimonio.
L'Azienda dichiara altresì che con tali installazioni nessun controllo diretto od indiretto si vorrà e si potrà effettuare sul personale dipendente.

La tutela dei beni e delle merci aziendali dovrà avvenire quindi in stretta osservanza di quanto disposto dal l° comma dell'Art. 4 della Legge n. 300/1970.

Le parti pertanto, nel comune intendimento che gli impianti visivi debbano avere esclusiva funzione di tutela del patrimonio, senza che i lavoratori possano essere in alcun modo controllati nella loro attività, convengono che**:**
I Rappresentanti Sindacali potranno (con le modalità previste all'art. 7 bis Accordo Interconfederale 27.7.94 e del vigente CCNL) accedere in qualsiasi momento nei locali in cui sono posti gli impianti audiovisivi al fine di controllarne il corretto utilizzo.

Le parti convengono che, qualora un lavoratore venga incidentalmente ripreso dagli impianti visivi mentre compie una qualsiasi infrazione, tale ripresa non potrà in alcun modo rappresentare materia di contestazione e sanzione disciplinare.

In assenza dei rappresentanti sindacali i compiti a questi attribuiti dal presente accordo dovranno essere svolti dalle OOSS.

Ferma restando la possibilità di una delle parti di disdire il presente accordo tramite raccomandata A/R da inviare all'altra parte con 1 mese di preavviso; in caso di inadempienza (nei confronti anche solo di un punto o di una singola parte di quanto convenuto), da parte aziendale, l'Accordo verrà automaticamente disdettato, limitatamente al singolo negozio in cui si è verificato l'inconveniente.

In caso di disdetta del presente accordo l'Azienda si impegna a disattivare immediatamente le telecamere che, nelle ore in cui il punto vendita è aperto al pubblico, ne riprendano l'interno

3. **Salute e sicurezza**

Si conviene di continuare il percorso applicativo delle norme e degli accordi interconfederali già avviato sulla base del verbale di incontro del 14 novembre 2000.

p. Giacomelli Sport SpA

p. Filcams Fisascat Uiltucs